

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

ILL.MO TRIBUNALE DEL LAVORO DI PALERMO

RICORSO EX ART. 414 CPC

Oggetto: Comparto scuola

PER: Prof. DI SALVO Valerio (C.F. DSLVLR87C13G273F) nato a Palermo il 13/03/1987 ed ivi residente alla Via A. Verdinois n. 17, rappresentato e difeso come da mandato cartaceo allegato in calce al presente ricorso, dall'Avv. Sirio Solidoro (SLDSRI82C16D883N), ed elettivamente domiciliato per la presente causa presso il domicilio digitale del difensore.

Si chiede, dunque, di poter ricevere comunicazioni e/o notificazioni al seguente indirizzo pec solidoro.sirio@ordavvle.legalmail.it e/o al seguente fax 0832345677.

CONTRO

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato competente per territorio, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato competente per territorio, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Ambito Territoriale per la Provincia di Palermo con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato competente per territorio, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Per l'accertamento

del diritto del ricorrente di poter svolgere la propria mansione in base al proprio titolo anche per la classe di concorso A027.

Ove occorra previa disapplicazione e/o annullamento

del Decreto ministeriale pubblicato in G.U. il 10/02/2024 ed avente ad oggetto "Revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado" e i relativi allegati se intesi in senso escludente (doc.1); nonché ove occorra se inteso in senso escludente del dpr n. 19/2016 Tab. A (doc.2), del dm 259/2017 (doc.3), del dm 39/98 (doc.4), del dm 354/98 (doc.5), dell'o.m. 112/2022 e 60/2020 (doc.6 e 7).



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Tanto premesso, il docente ricorre per le seguenti ragioni di fatto e di diritto.

FATTO

1. La parte ricorrente ha conseguito il titolo di Laurea in Ingegneria Meccanica presso il Politecnico di Torino in data 24/03/2015 valida unitamente agli esami integrativi per insegnare altresì nella classe di concorso A026 (*matematica alle scuole superiori*) ed A020 (*fisica alle scuole superiori*) (**doc.8**).
2. L'istante chiede che venga accertato e riconosciuto, sulla base delle argomentazioni che seguono, il diritto di poter insegnare anche nella classe di concorso A027 (*matematica e fisica alle scuole superiori*).
3. Attualmente il ricorrente presta servizio presso l'Istituto Tecnico Industriale "Vittorio Emanuele III" di Palermo (**doc.9**) per altra classe di concorso.
4. Al fine, dunque, di potere svolgere la propria mansione e dunque di poter insegnare anche nella classe di concorso A027, la parte istante ricorre per i seguenti motivi.

MOTIVI

VIOLAZIONE ART. 64, CO. 4 DEL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112 CONV IN L. N. 133/2008 - ILLOGICITA' MANIFESTA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1,2,3,4,97 COST – ILLOGICITA' MANIFESTA – DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEL DM PUBBLICATO IN GU IL 10/02/2024 - VIOLAZIONE DEL DPR N. 19/2016 TAB A COME MODIFICATO DAL DM 259/2017 - VIOLAZIONE DEL DM N. 39/1998 – VIOLAZIONE DM 354/98 – VIOLAZIONE OM 112/2022 – VIOLAZIONE OM 60/2020 – IN SUBORDINE: ILLEGITTIMITA' E/O INVALIDITA' DEL DM PUBBLICATO IN GU IL 10/02/2024 – DEL DM 19/2016 TAB A – DEL DM 259/2017 – DEL DM 39/98– DEL DM 354/98 – DELL'OM 112/2022 – DELL'OM 60/2020.

1.1. La presente lite verte dunque sull'abbinamento del titolo professionale del ricorrente alla mansione che egli ambisce a svolgere, vale a dire quella di poter insegnare



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

anche in un'altra classe di concorso, ossia nella classe di concorso A027 (*matematica e fisica alle scuole superiori*).

1.2. Come meglio si vedrà in avanti, infatti, il regolamento che disciplina le classi di concorso è stato annullato con effetti *erga omnes*; pertanto, la situazione giuridica all'origine compressa è stata ampliata dall'intervento caducatorio.

1.3. Ciò determina che la situazione di vantaggio ricade nell'alveo del diritto soggettivo, vale a dire nel diritto del ricorrente di potere insegnare in una classe di concorso in più.

1.4. L'ostacolo normativo, che impediva l'espansione della posizione protetta, è stato espunto, come si vedrà a breve, con effetti *erga omnes*, da parte della Giurisprudenza.

1.5. Inoltre, l'utilità che il ricorrente ricaverebbe dall'accoglimento del ricorso è appunto quella di vedersi riconosciuto il proprio titolo come valido per insegnare in un'altra materia (oltre a quella in cui già svolge servizio), anche previo inserimento ove occorra nelle graduatorie provinciali.

1.6. Del resto, è la stessa Giurisprudenza nomofilattica ad avere chiarito che nel caso in cui debba essere accertato il diritto di insegnare in una determinata materia per una determinata provincia, la giurisdizione si radica presso il Giudice Ordinario, il quale ha il potere di disapplicare gli atti normativi secondari (**cfr. SS.UU. 15 dicembre 25840/2016, Cass. SS. UU. del 2013, n. 27991, Consiglio di Stato sez. VI, 7 settembre 2021, n. 6230, Cassazione a Sezioni Unite n. 21198/2017, SS.UU n. 27991/13, Ad. Pl. n. 11 del 2011**).

1.7. Ciò premesso, occorre evidenziare che la presente *questio iuris*, riferita all'insegnamento nella classe di concorso A027, è abbastanza complessa in ragione dell'impegnativo iter normativo ed anche giurisprudenziale che ha caratterizzato tale materia.

1.8. Più in particolare, si è posto il quesito (su cui, come si è accennato, è anche intervenuta la Giurisprudenza) se sia o meno legittimo che i laureati in Ingegneria,



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

ammessi ad insegnare nella classe di concorso A026 (*matematica alle scuole superiori*) ed A020 (*fisica alle scuole superiori*), non possano anche insegnare entrambe le materie nella classe di concorso A027 (*matematica e fisica alle scuole superiori*).

1.9. Ed infatti, il regolamento di riordino delle classi di concorso, di cui al D.P.R. n. 19/2016, ha previsto che i Laureati in Ingegneria, con i relativi esami integrativi, siano ammessi ad insegnare tanto nella classe di concorso A020 (*fisica alle scuole superiori*), quanto nella classe di concorso A026 (*matematica alle scuole superiori*), **ma non anche nella classe di concorso A027** (*matematica e fisica alle scuole superiori*).

1.11. Da ciò deriva dunque che l'istante è ammesso ad insegnare matematica alle scuole superiori (classe A026), fisica alle scuole superiori (classe A020), ma non anche entrambe le materie nella classe di concorso A027 (*matematica e fisica alle scuole superiori*).

1.12. Sulla questione in esame, a seguito di alcuni depennamenti intervenuti verso i docenti dapprima inseriti nella classe di concorso A027 e poi esclusi per presunta assenza dei titoli, è intervenuta la Giurisprudenza (**cfr. TAR Lazio, Sez. III bis, Sent. n. 16222/2023; Sent. n. 10850/2022 doc.10**), la quale ha ritenuto che sia illogico che i docenti, al pari dell'odierno ricorrente, ammessi ad insegnare matematica e fisica in maniera disgiunta (classi di concorso A020 ed A026), non possano anche insegnare entrambe le materie in maniera congiunta nella classe di concorso A027.

1.13. A seguito della manifesta illogicità di tale disposizione, la clausola in oggetto è stata pertanto annullata con effetti *erga omnes* ed *ex tunc* (**cfr. TAR Lazio, Sez. III bis, Sent. n. 16222/2023; Sent. n. 10850/2022 già doc.10**).

1.14. Tuttavia, il Ministero dell'Istruzione, per quanto concerne la classe di concorso A027, non ha sin da subito rieditato il proprio potere amministrativo al fine di modificare il regolamento di cui alla Tabella A del DPR n. 19/2016.

1.15. Solo di recente, con il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale (**già doc.1**), il Ministero ha previsto che anche i Laureati in Ingegneria possano insegnare nella classe A027.



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI

STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA

VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE

TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

1.16. Tuttavia, in maniera per nulla condivisibile, nel provvedimento non è riportato se tale modifica normativa abbia o meno efficacia retroattiva, nel senso di includere anche coloro che, come l'odierno ricorrente, siano stati assunti in ruolo sotto il precedente regime; oppure se tale modifica non valga per tutti i laureati in Ingegneria.

1.17. Invero, a seconda dei criteri di interpretazione, si applicherebbe l'una o l'altra normativa; la difficoltà deriva dalla tecnica di redazione del predetto decreto, in particolare, l'art. 5 prevede che: *“Coloro i quali, all'entrata in vigore del presente decreto, sono in possesso di titoli di studio validi per l'accesso alle classi di concorso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 9 maggio 2017, n. 259, con particolare riferimento all'art. 5, possono fare riferimento ai requisiti ivi previsti per presentare domanda di partecipazione alle procedure concorsuali, alle procedure abilitanti e ai percorsi di specializzazioni sul sostegno o per accedere alle graduatorie per il conferimento delle supplenze.*

2. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 14, comma 17, e seguenti, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché le disposizioni contrattuali sulla mobilità del docente individuato come soprannumerario, i docenti con incarico a tempo indeterminato assegnati a insegnamenti attribuiti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, come modificato e integrato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 9 maggio 2017, n. 259 e del presente decreto, a una classe di concorso differente rispetto a quella di titolarità, mantengono le attuali sedi e cattedre finché permangono in servizio nella medesima istituzione scolastica.

I docenti soprannumerari o in esubero qualora, ai sensi della contrattazione collettiva nazionale sulla mobilità, siano utilizzati nel grado inferiore mantengono il trattamento giuridico-economico loro spettante in riferimento al ruolo di titolarità.



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

3. Relativamente alle procedure concorsuali di cui all'art. 18-bis del decreto legislativo n. 59/2017 e a quelle abilitanti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2023, si applicano i requisiti di cui al comma.

1.18. Come emerge dall'art. 5, co. 1, che disciplina il diritto transitorio, la norma non è chiara, in quanto, alla data di entrata in vigore, evoca ai fini dell'insegnamento sulle nuove classi i titoli conseguiti dai docenti in base ai *precedenti* regolamenti menzionati a cui è possibile fare riferimento (*“.sono in possesso di titoli di studio validi per l'accesso alle classi di concorso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19... possono fare riferimento ai requisiti ivi previsti”*, cioè ai requisiti previsti in quei regolamenti richiamati per la validità delle classi di concorso, senza perciò nulla specificare circa i requisiti pubblicati dal nuovo regolamento ed alla loro applicabilità ai titoli conseguiti sotto il vecchio regime); peraltro, come si è visto, il precedente regolamento non permetteva l'inserimento nella classe di concorso A027.

1.19. Infine, altro elemento di riflessione è il successivo comma del predetto articolo, che sancisce come le assunzioni effettuate in classe di concorso diversa non possano essere modificate tramite il presente ampliamento delle classi di insegnamento.

Tuttavia, tale nuova norma non tiene conto che la disposizione contenuta non è frutto della discrezionalità amministrativa, ma dell'obbligo conformativo dell'agire pubblico rispetto al giudicato consolidatosi sulla classe di concorso A027.

Da ciò discende che il ricorrente ha interesse affinché la predetta norma, sulla base dei canoni interpretativi tradizionali ed in base alla lettura costituzionalmente orientata della stessa, possa essere ritenuta valida per insegnare nella classe di concorso A027 sin da quando il titolo è stato conseguito.

1.20. Il ricorrente ritiene che la norma in esame debba pertanto essere applicata con effetti retroattivi; tuttavia, la parte pubblica, oltre al predetto decreto, non ha ad oggi emesso alcun altro atto riferito singolarmente al soggetto istante in modo che lo stesso possa insegnare anche nell'ambito classe di concorso A027.



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI

STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA

VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE

TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

1.21. Per tali ragioni, il ricorrente domanda in rito, ove la parte pubblica avesse già inteso riconoscere il bene della vita attraverso la riedizione del potere amministrativo mediante la pubblicazione del nuovo decreto, che venga dichiarata la carenza di interesse ma per le ragioni che qui rilevano: vale a dire perché il ricorrente ha già ottenuto il bene della vita ambito, ossia l'insegnamento nella classe di concorso A027 con effetti retroattivi, tramite la recente modifica avutasi con il predetto decreto.

1.22. È evidente che tale soluzione supererebbe ogni contrasto e comporterebbe il riconoscimento del bene giuridico da parte dell'amministrazione resistente, la quale non dovrebbe pertanto opporsi alla pretesa avanzata e si limiterebbe così a riconoscere l'applicazione del nuovo regolamento con effetti *ex tunc*.

1.23. La pretesa del ricorrente, cioè quella di vedersi riconosciuto il proprio titolo di laurea valido per insegnare nella classe di concorso A027 con efficacia retroattiva, riguarda dunque il proprio titolo, ossia, ai sensi della sopravvenuta regolamentazione, anche il titolo del ricorrente, benché conseguito prima del recente intervento, deve comunque ritenersi compreso dalla recente modifica, e, pertanto, anche egli potrà insegnare nella classe di concorso, posto che l'intervento modificativo più che innovare il mondo del diritto ha eseguito il comando pretorio, adeguando cioè il vecchio regolamento dichiarato illegittimo al giudicato amministrativo maturato sulla classe di concorso A027 con effetti *erga omnes* ed *ex tunc* (**in tal senso TAR Lazio, Sez. III bis, Sent. n. 16222/2023; Sent. n. 10850/2022 già doc.10**).

1.24. La tesi della piena retroattività poggia dunque sul fatto che il regolamento precedente, nella parte che qui interessa, è stato annullato con effetti retroattivi; pertanto, l'intervento della parte pubblica, avutosi con il nuovo decreto, deve essere inteso come mera esecuzione del giudicato maturato sulla classe di concorso A027, che necessitava dell'intervento modificativo poiché il precedente regolamento era stato espunto dal mondo giuridico in quanto illegittimo.

1.25. Al contrario, se la normativa sopravvenuta - ancorché contenga la regolamentazione per i laureati in ingegneria ai fini dell'accesso alla classe di concorso



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

A027 - dovesse essere intesa con effetti *ex nunc* e non invece *ex tunc*, e, pertanto, non dovesse trovare applicazione per i titoli lavorativi pregressi e consolidati, ma solo per quelli successivi all'entrata in vigore della stessa norma, allora il ricorrente domanda l'accoglimento del ricorso nel merito per le medesime ragioni che hanno già permesso di ampliare la sfera giuridica dei laureati in Ingegneria nella classe di concorso A027 con efficacia retroattiva, posto che sarebbe ingiusto che per mere ragioni temporali il titolo non venisse considerato valido ovvero valido da un certo momento in avanti.

1.26. Il ricorrente chiede dunque che il proprio titolo di studio venga dichiarato valido per insegnare anche nella classe di concorso A027; e tale requisito non è subentrato con l'introduzione della recente modifica, in quanto già preesisteva in virtù del fatto che il previgente il regolamento di riordino è stato annullato con effetti *erga omnes* ed *ex tunc*.

1.27. Ad oggi, il ricorrente, nonostante gli interventi di cui sopra, non ha visto singolarmente migliorare la propria posizione; ne deriva che nel caso in cui il bene della vita non fosse stato riconosciuto in virtù del predetto intervento modificato, l'istante ritiene illogico che egli non possa essere ammesso ad insegnare anche nella classe di concorso A027, visto che la legge n. 133/2008 ha inteso razionalizzare le classi di concorso, e tale procedimento di razionalizzazione non sarebbe concluso se il docente venisse ancora estromesso dalla classe di concorso A027 per mere ragioni temporali.

1.28. Pertanto, è manifestamente illogico che il docente, con i titoli validi per insegnare nella classe di concorso A027, non possa in ipotesi insegnare in detta materia.

1.29. Tale doglianza dispiegata in subordine, ove non fosse stata pienamente superata dal recente intervento modificativo, tende dunque a colpire la preclusione che la parte pubblica ha all'origine inteso riversare sul docente riguardo al suo accesso all'insegnamento nella classe di concorso A027, atteso che, stando alla tesi perorata dall'amministrazione, tale preclusione sarebbe *ab origine* contenuta nel regolamento di riordino di cui al DPR n. 19/2016 Tab. A.



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

1.30. Peraltro, ove il recente decreto di modifica, per mere ragioni temporali, venisse inteso come un ostacolo all'insegnamento nella classe di concorso A027, tale divieto sarebbe comunque discriminatorio.

1.31. In definitiva, il recente decreto ha riconosciuto, con effetti retroattivi, il diritto del ricorrente ad insegnare nella classe di concorso A027, così da includere il titolo del docente, ancorché conseguito prima dell'entrata in vigore del recente decreto, tra i titoli validi per insegnare la predetta materia.

1.32. Viceversa, ove tale regolamento venisse inteso come di ostacolo per mere ragioni temporali, sarebbe illegittimo in quanto reintrodurrebbe un divieto in realtà oramai abolito con effetti retroattivi.

1.33. Pertanto, come vedremo in maniera gradata, il ricorrente chiede dapprima che tale intervento sia riferito al proprio titolo con effetto *ex tunc*; in secondo luogo, e gradatamente chiede che, ove non fosse possibile beneficiare degli effetti retroattivi, che possa beneficiare quanto meno degli effetti *ex nunc*, senza perciò alcuna preclusione derivante dal dato temporale e dal fatto che il ricorrente abbia conseguito il titolo normativo sotto il regime previgente.

II

ISTANZA PER PUBBLICI PROCLAMI TELEMATICI

A parere di questa difesa, non vi sono litisconsorti necessari, in quanto, in caso di accoglimento del ricorso, a nessun docente verrebbe negato il bene della vita.

Tuttavia, ai sensi dell'art 102 cpc, secondo il quale spetta al Giudice stabilire l'integrità o meno del contraddittorio, ove occorra, nel caso in cui Codesto Ill.mo Tribunale dovesse rinvenire la presenza di soggetti terzi, da individuare ad esempio nei docenti che prestano servizio presso la provincia di interesse e per l'ambita classe di concorso A027, la parte istante chiede di poter notificare il presente ricorso attraverso la notifica per pubblici proclami telematici, vale a dire mediante la pubblicazione degli atti sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione ed del Merito e dell'Ufficio Scolastico Provinciale di interesse, essendo materialmente impossibile procedere con i



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

metodi di notifica ordinari, a causa dell'elevato numero di docenti, fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia.

Tanto premesso, con il presente ricorso, si

CHIEDE

che Codesto Ill.mo Tribunale del Lavoro Voglia:

A. In limine ed in rito:

A.1. ACCERTARE E/O DICHIARE la carenza di interesse e/o la cessata materia del contendere nei termini che seguono, ossia nel senso che il ricorrente, in virtù della recente modifica normativa, non ha interesse a dolersi della negazione del bene della vita per quanto riguarda l'insegnamento nella classe di concorso A027 rispetto al proprio titolo di laurea, in quanto tale diritto risulta essere già stato riconosciuto dal recente intervento modificativo e con efficacia *ex tunc*; per lo effetto, **ACCERTARE E/O DICHIARARE** l'esistenza del diritto del ricorrente, quello cioè di poter insegnare nella classe di concorso A027 in base al proprio titolo di laurea, il quale risulta essere pienamente soddisfatto attraverso la recente modifica avente efficacia *ex tunc*; fatta salva ogni altra o diversa statuizione secondo giustizia.

A.2. In subordine ACCERTARE e DICHIARARE la predetta carenza di interesse e/o la cessata materia del contendere per le predette ragioni, in forza del recente intervento modificativo, riguardo alla validità del titolo del ricorrente ad insegnare nella classe di concorso A027 con effetti *ex nunc*; per lo effetto **ACCERTARE e/o DICHIARARE** il diritto del ricorrente ad insegnare in base al proprio titolo nella classe di concorso A027 con efficacia *ex nunc*; fatta salva ogni altra o diversa statuizione secondo giustizia.

B. In subordine, nel merito, ove non dovesse essere accolte le predette richieste:

ACCERTARE E/O DICHIARARE l'esistenza del diritto del ricorrente, quello cioè di poter insegnare nella classe di concorso A027 in base al proprio titolo di laurea con efficacia *ex tunc*; fatta salva ogni altra o diversa statuizione secondo giustizia.



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI

STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA

VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE

TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

B.1. In via ancora subordinata ACCERTARE e/o DICHIARARE il diritto del ricorrente ad insegnare in base al proprio titolo nella classe di concorso A027 con efficacia *ex nunc*; fatta salva ogni altra o diversa statuizione secondo giustizia.

B.2. Ove occorra ai fini della predetta pretesa **DISAPPLICARE E/O ANNULLARE** se intesi in senso escludente il DM pubblicato in G.U. il 10/02/2024 e relativi allegati, ove occorra, del dpr n. 19/2016 Tab. A, del dm 259/2017, del dm 39/98, del dm 354/98, tutti con i relativi allegati, nonché ove occorra l'Ordinanza ministeriale n. 112/2022 e l'O.M. n. 60/2020 e dei relativi allegati, fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia.

B.3. CONDANNARE E/O ORDINARE alla parte pubblica ad adottare tutti gli atti ed i provvedimenti per permettere al ricorrente di insegnare in base al proprio titolo e per le ragioni sopra gradata nella classe di concorso A027, fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia.

Con condanna alle spese oltre accessori come per legge.

Valore indeterminabile - Pubblico Impiego – Cu 259,00 euro se dovuto. Si allega:

1. DM pubblicato in Gazzetta Ufficiale con relativi allegati;
2. DPR 19/2016 Tabella A;
3. DM n. 259/2017;
4. DM 39/98;
5. DM 354/98;
6. OM n. 112/2022;
7. OM n. 60/2020;
8. Titoli di Laurea, piano di studi e esami integrativi;
9. Contratto di lavoro;
10. Giurisprudenza;
11. Istanza trasmessa dal ricorrente;
12. GPS II fascia A020 e A026 in cui compare il ricorrente.

Salvezze illimitate. Bologna-Palermo, f.to Avv. Sirio Solidoro

